

ALLEGATO A17

AUTORIZZAZIONI DI TIPO EDILIZIO

La Centrale non necessita di autorizzazione di tipo edilizio.

Si allega:

- **Autorizzazione Unica del Ministero delle Attività Produttive N°55/01/2002.**
- **Voltura a Energia Molise S.p.A. dell'Autorizzazione Unica del Ministero delle Attività Produttive - N° 55/02/2003 VL.**



N°55/01/2002

Termoli



*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO, in particolare, l'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, che prevede, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente,

di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2002, n. 185, con il quale, tra l'altro, è prorogata al 30 giugno 2003, l'entrata in vigore del D.P.R. 327/2002, sopra richiamato;

VISTA la nota dell'8 marzo 2002 con la quale questo Ministero, nel far presente l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia elettrica, ha chiesto alla società Energia S.p.A di dare attuazione a quanto disposto dal comma 4, art.1 del citato D.L. 7 febbraio 2002, n.7, in ordine al procedimento già in essere per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di Termoli (CB) di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica, della potenza termica immessa con il combustibile di 1300 MW circa e elettrica di 750 MW;

VISTA la lettera del 28 marzo 2002 con la quale la società Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino 1, ha integrato la documentazione già presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, con i progetti preliminari relativi alle opere connesse, individuate in un elettrodotto e in un gasdotto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 9 aprile 2002 con la quale è stata indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 13 maggio 2002;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute, in attesa della preannunciata pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il voto n. 164 del 13 giugno 2002, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-quarta Sezione ha espresso il favorevole avviso alla realizzazione dell'elettrodotto proposto dalla società Energia, disponendo, al riguardo, l'ottemperanza alle disposizioni di cui al voto del Consiglio stesso n. 457 del 17 dicembre 1998,

concernente la normativa tecnica da applicare alla costruzione delle linee elettriche;

CONSIDERATO che la società Energia S.p.A. , in data 13 agosto 2002, ha provveduto a depositare presso i Comuni di Termoli, di Campomarino, di Guglionesi, di Larino, di Portocannone e di S. Martino in Pensilis nonché presso la Prefettura di Campobasso, il piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti l'iniziativa energetica da realizzare nel territorio dei predetti Comuni, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sopra citata;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da Energia S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7584 del 3 settembre 2002;

VISTA la richiesta avanzata in data 16 settembre 2002 dalla società Energia S.p.A., ai fini della dichiarazione di pubblica utilità in ordine alla iniziativa energetica da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Termoli, di Campomarino, di Guglionesi, di Larino, di Portocannone e di S. Martino in Pensilis, tutti in Provincia di Campobasso;

ATTESO che a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere, reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R della regione Molise del 16 agosto 2002, non sono state avanzate osservazioni, da parte dei titolari di terreni e edifici la cui acquisizione o espropriazione è stata stimata necessaria;

ATTESO, altresì, che nel medesimo periodo sono state avanzate osservazioni, di carattere ambientale, da parte del movimento "Democrazia e Rinnovamento" di Larino e da parte del Consiglio Comunale di Campomarino (deliberazione n. 42 del 7.9.2002), con la quale viene espresso parere negativo "alla installazione delle centrali turbogas e delle relative infrastrutture

VISTA la nota di questo Dicastero del 20 settembre 2002, trasmessa per via fax, con la quale è stata indetta per il giorno 9 ottobre 2002 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi nel quale, nell'esplicare le seguenti posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute:

- **Parere favorevole**, con prescrizioni ove formulate, da parte del Comune di Termoli, dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio, per i Beni e le attività culturali, dell'Interno e di questo Ministero;
- **Parere non preclusivo**, con prescrizioni, da parte del Comune di Portocannone;
- **Parere non favorevole**, ribadendo delibere già assunte e contrarie alla iniziativa,

da parte dei Comuni di Campomarino, di Guglionesi, di Larino, di S.Martino in Pensilis e della Provincia di Campobasso;
e acquisita l'intesa della Regione Molise, ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato D.L. 7 febbraio 2002, n.7, si determina, sulla base delle motivazioni riportate nel resoconto medesimo e tenendo conto che le motivazioni richiamate nei pareri non favorevoli risultano già affrontate nell'ambito della valutazione di impatto ambientale sopra citata, che l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa, con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, è stato trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate in data 22 ottobre 2002 e che, nel termine previsto dalla legislazione vigente, è pervenuta da parte dell'Agenzia delle Dogane-UTF di Pescara la richiesta di copia della presente autorizzazione nonché, da parte del Comune di Portocannone, la richiesta di subordinare la realizzazione dell'iniziativa alla osservanza di ulteriori prescrizioni;

CONSIDERATO, altresì, che le predette prescrizioni riguardano i seguenti aspetti:

1. campagna di monitoraggio, da concordare con l'amministrazione comunale, per una valutazione dell'inquinamento elettromagnetico derivante dall'elettrodotto;
2. installazione di una postazione per il monitoraggio della qualità dell'aria;
3. campagne periodiche di controllo delle emissioni sonore;
4. adozione di un sistema di raffreddamento ad aria o, in caso di impossibilità, massimizzazione dei recuperi idrici e fermo dell'impianto in situazioni di persistente siccità;

che le predette prescrizioni sono pertinenti alla materia oggetto dell'autorizzazione salvo la prescrizione n. 4 che risulta accettabile solo per quanto concerne la massimizzazione dei recuperi idrici in quanto:

- la eventuale realizzazione di un sistema di raffreddamento ad aria è stata già contemplata nel corso della procedura di Via e ritenuta non ottimale, in particolare per gli ingombri e le emissioni sonore;
- in ogni caso, la derivazione di acqua dall'invaso del Liscione per uso industriale è soggetta alla normativa di settore, che regola anche le eventuali precedenza di utilizzo in caso di scarsità della risorsa idrica;

VISTE le seguenti osservazioni pervenute nell'ambito dell'istruttoria:

1. Comitato civico termolese e Coordinamento ambiente e salute con lettera dell'8 marzo 2002;
2. Petizione popolare contro la realizzazione delle centrali turbogas, indirizzata al Presidente della Regione Molise;
3. Consorzio di sviluppo industriale della valle del Biferno, con lettera del 13 giugno

2002 in merito alla valutazione tecnica positiva circa la fattibilità di prelievi e di scarichi idrici da parte della centrale elettrica a ciclo combinato della società Energia S.p.A.;

4. Legambiente, con nota dell'11 luglio, esprime l'avviso che il progetto Energia appare in linea con il contesto industriale circostante;

5. Movimento "Democrazia e Rinnovamento di Larino", tramite nota del 24 settembre 2002 del Comune di Larino;

6. Richiesta al Presidente della Regione Molise, alla Giunta e al Consiglio regionale di esprimere un parere negativo alla realizzazione di impianti turbogas, di trasmettere detto parere negativo a questo Ministero, di approvare un Piano energetico regionale nonché di chiedere il ritiro del decreto legge 7/2002 per manifesta incostituzionalità con art.117 della Costituzione, avanzata dal Presidente della Provincia di Campobasso, dai Sindaci dei comuni di Larino, Campomarino, Guglionesi, S.Martino in Pensilis, Rotello e, altresì, altri soggetti ed associazioni locali, trasmessa per fax da Luigi BERCHICCI;

7. Delibera del Consiglio Comunale di Santa Croce in Magliano;

8. "Coordinamento Ambiente-Salute" di Termoli, "Gli amici del gabbiano" di Campomarino, "Democrazia e Rinnovamento" di Larino" e "comitato di Campomarino contro le centrali turbogas" con lettera del 20 novembre 2002, trasmessa con fax del 21 novembre 2002 dal Comune di Campomarino;

CONSIDERATO che i contenuti delle suddette osservazioni riguardano aspetti trattati nel corso delle riunioni della Conferenza di servizi sopra richiamate ad eccezione di alcune delle osservazioni sollevate dalle Associazioni locali con lettera del 20 novembre 2002, inerenti una presunta illegittimità della "determina dirigenziale dell'Assessorato regionale all'ambiente n. 1 del 27/11/2001", il rischio sismico e le misure compensative;

CONSIDERATO, altresì, che in ordine alle predette osservazioni risulta che:

- la "determina dirigenziale n. 1 del 27/11/2001" concerne l'avviso espresso dagli organismi regionali nell'ambito del procedimento di VIA condotto ai sensi dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988; tale avviso è stato fatto proprio dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 815 dell'11.6.2002, assunta nel corso del procedimento successivamente condotto ai sensi della legge 55/2002 e anteriormente alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale;
- a seguito delle considerazioni da parte della Commissione di VIA inerenti il rischio sismico, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è subordinato alla seguente e puntuale prescrizione " Prima della progettazione esecutiva dovranno essere esperite adeguate indagini geognostiche e geofisiche, compresa una microzonazione sismica dell'area della centrale, volta a definire il comportamento dei terreni di fondazione in presenza di eventuali terremoti. In fase di Progettazione Esecutiva le verifiche statiche delle opere di fondazione e/o sostegno saranno operate

introducendo un opportuno valore delle accelerazioni orizzontali da stabilire in accordo con il Servizio Sismico Nazionale (Dipartimento dei Servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio) ovvero con il GNDT (Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti) o altro Istituto di ricerca universitario competente in materia." . Inoltre, la Società Energia, con lettera del 4 novembre 2002, ha comunicato che l'intera progettazione strutturale della centrale è stata effettuata in accordo al D.M. 16 gennaio 1996 "Norme Tecniche per la costruzioni in zone sismiche", area categoria S6 (basso rischio sismico), impegnandosi ad adeguare tale progettazione in accordo a nuove classificazioni e/o norme tecniche che dovessero essere eventualmente adottate;

- la legge 55/02, art. 1, comma 3-bis, dispone che "La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale", individuando tali accordi come facoltativi e non obbligatori. In ogni caso, le misure di compensazione proposte dalla società Energia sono state valutate nell'ambito della procedura di VIA e, quindi, ufficializzate con la pronuncia di compatibilità ambientale che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 357/97, ricomprende anche la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO quindi favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La Energia S.p.A. - con sede in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc. 07756640012 - ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva di circa 750 MW e della potenza termica immessa di circa 1.300 MW, da ubicare nell'area industriale nel Comune di Termoli, Provincia di Campobasso.

Sono altresì autorizzate, in qualità di opere connesse:

- un elettrodotto aereo esterno a 380 kV di circa 14,60 km, che va dalla stazione elettrica di Larino, ove sarà realizzato un nuovo stallo e traslati i raccordi alla

direttrice Villanova-Foggia, al sito dell'impianto, interessando anche il territorio dei Comuni di Campomarino, di Portocannone e di S.Martino in Pensilis:

- un metanodotto di circa 15km, a 75 bar e DN 500mm, che va dal punto di derivazione dall'esistente metanodotto S.Salvo-Biccari della SNAM-Rete Gas al sito dell'impianto, interessando anche il territorio dei Comuni di Campomarino, di Guglionesi, di Portocannone e di S.Martino in Pensilis.

Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nelle corografie unite al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare e allo Studio di impatto ambientale, approvati nel corso dell'istruttoria.

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - DEC/VIA/7584 del 3.9.2002)

Controllo delle emissioni in atmosfera

Dovrà essere garantita l'adozione di sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di scendere significativamente al di sotto del valore di emissione di 50 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto attualmente garantiti e di 30 mg/Nm³ per il CO.

In ogni caso le emissioni dovranno essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto; valgono in ogni caso i limiti e le modalità di campionamento previsti dal parere del Ministero della Salute.

Dovrà essere effettuata, a cura del proponente, una valutazione dell'inquinamento da ozono mediante una stazione di riferimento ubicata nei pressi della centrale e per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, includendo almeno una campagna di misura estiva prima della messa in esercizio dell'impianto. A tal fine si utilizzerà una stazione di rilevamento dotata di un analizzatore di ozono del tipo ad assorbimento UV, con controllo di garanzia di qualità effettuato con analizzatore di riferimento a frequenza bimestrale. I dati relativi all'ozono, previa validazione, dovranno essere messi a disposizione dell'ARPA e gli stessi dovranno essere fatti oggetto di relazione annuale da parte di Ente pubblico di provata esperienza nel settore dell'inquinamento atmosferico, ma diverso dall'ARPA. Tale relazione, che dovrà contenere una presentazione dei dati interpretati in funzione dei principali meccanismi di trasporto e formazione di ozono, nonché della variabilità meteorologica del sito, sarà trasmessa alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso, al Comune di Termoli, all'ARPA e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

I tassi delle emissioni gassose dovranno essere tenuti sotto continuo controllo e periodicamente pubblicizzati presso la popolazione a cura del proponente.

Il proponente, prima della fase di avviamento dell'impianto, dovrà concordare con la Regione e la Provincia, un protocollo che preveda le modalità di segnalazione ai competenti organi di

vigilanza delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

In nessun caso potrà essere utilizzato nel gruppo di generazione combustibile diverso dal gas naturale.

Sicurezza e rischi incidentali

In relazione all'ubicazione della nuova centrale in un'area dove sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, per un più efficace controllo del rischio residuo, che il proponente provvederà, in fase di predisposizione del Piano di Emergenza Interno:

- a coordinare ed integrare il Piano con quello degli stabilimenti limitrofi, inclusi i sistemi di rilevazione rilasci tossici, di allarme e blocco e di comunicazione interaziendale in caso di incidente, e compresi gli aspetti connessi alla gestione, in caso di emergenza, del transito di ferrocisterne con sostanze pericolose sul raccordo ferroviario consortile;
- a prendere in considerazione tra gli eventi incidentali di riferimento, onde assicurare la necessaria flessibilità al Piano, anche scenari incidentali meno probabili rispetto a quelli indicati nello studio, ma più cautelativi in termini di estensione delle conseguenze, quali quelli associati a rilasci di più rilevante entità dalle tubazioni di gas naturale;
- ad assicurare per quanto di sua competenza, in caso di evento incidentale originatosi al di fuori della Centrale, nel tratto di gasdotto di collegamento con il metanodotto di 1° specie, la necessaria integrazione con le misure di intervento previste dalla SNAM.

Il proponente dovrà poi assicurare, sempre allo stesso fine, che:

- durante le attività di costruzione della Centrale il piano di sicurezza e coordinamento, previsto dalla normativa vigente per la sicurezza sui cantieri, consideri anche i rischi connessi con la possibilità di eventi incidentali originati negli altri stabilimenti limitrofi, dettagliando le misure protettive per tutti gli addetti alla costruzione, con particolare riguardo all'informazione sui rischi rilevanti e sui comportamenti da seguire in caso di incidente;
- durante l'esercizio della centrale per il personale della Centrale di cui trattasi, vengano costantemente mantenute tutte le misure di protezione (inclusi presidi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale, apparecchiature di primo soccorso) previste per il personale degli stabilimenti limitrofi a rischio di incidente rilevante;
- sia durante la costruzione che l'esercizio, siano evitate interferenze tra le attività della centrale, da un lato, e quelle svolte negli stabilimenti limitrofi e quelle connesse al transito di sostanze pericolose sul raccordo ferroviario consortile, dall'altro, mediante realizzazione di idonei sistemi di protezione nelle aree critiche.

Sicurezza idraulica

Dovrà essere predisposto un piano di messa in sicurezza idraulica del sito da concordarsi tra il Proponente e gli Enti competenti con l'obiettivo di salvaguardare le pertinenze fluviali

Una volta predisposto il piano di messa in sicurezza del sito della centrale, dovrà essere eseguito uno studio idraulico dell'influenza dell'opera sul deflusso della portata del fiume Biferno con tempo di ritorno 500 anni tenendo conto anche dei possibili fenomeni di "dam-break". Tale studio dovrà essere oggetto di verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente.

Inquinamento acustico

Il proponente dovrà provvedere all'effettuazione periodica di rilievi fonometrici ai fini della verifica dei limiti di rumorosità secondo la normativa vigente (in particolare DPCM 14.11.1997), da rispettare anche durante la fase di cantiere, eseguiti da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, con pubblicazione periodica dei dati rilevati. In considerazione degli impatti da rumore prevedibili durante la fase di cantiere, è necessario che, in ogni caso, venga evitata qualsiasi lavorazione durante il periodo notturno.

Durante la costruzione della centrale dovranno essere effettuate misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori più sensibili onde verificare la mancanza di incremento dei livelli di rumore dovuti al cantiere e, in caso contrario, dovrà essere valutata con le autorità locali l'opportunità di interventi mitigativi mediante la realizzazione mirata di sistemi fonoassorbenti. Dovrà altresì essere evitata, salvo particolari operazioni che richiedono continuità di azione, qualsiasi lavorazione durante il periodo notturno.

Il proponente dovrà realizzare, al termine della costruzione e prima dell'entrata in funzione dell'impianto, alcune campagne di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona circostante e comunque quelli indicati nel SIA e documenti aggiuntivi, anche in relazione alla eventuale classificazione del territorio che i Comuni interessati potranno aver effettuato, soprattutto in corrispondenza delle abitazioni più vicine; le campagne devono essere effettuate con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e/o altra normativa nel frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente.

Le campagne dovranno essere ripetute con l'impianto alla massima potenza di esercizio allo scopo di dimostrare il rispetto dei valori limite stabiliti dal Decreto ministeriale del 14 Novembre 1997, tenuto conto delle osservazioni dei Comuni interessati per quanto riguarda l'ipotesi di classificazione acustica del territorio.

Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto dovrà porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti, sulle vie di propagazione, e direttamente sui recettori. La documentazione delle campagne di misura e dei provvedimenti eventualmente presi per il contenimento del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione della autorità locale competente (ARPA).

Le principali sorgenti di rumore della centrale dovranno essere silenziate ed avere spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali.

L'edificio di ricovero delle turbine e di altri macchinari rumorosi dovrà avere idoneo rivestimento interno con pannelli forati risonanti assorbenti dotati di proprietà fonoassorbenti fonoisolanti. L'indice del potere fonoisolante e l'isolamento acustico standardizzato di facciata rispettivamente delle pareti rivestite con il materiale di cui sopra e delle intere facciate, dovrà essere $R_w > 50 \text{ dB}$ e $D_{2m,n,T,w} > 42 \text{ dB}$ valori di cui alla tabella B per gli edifici B,F,G del DPCM 5. 12.97.

Nella progettazione esecutiva degli interventi di contenimento dell'inquinamento acustico (cofanature, insonorizzazione della sala macchine, schermature etc) dovranno essere presi in considerazione, oltre ai limiti differenziali, anche i limiti di qualità di cui alla tabella D del DPCM 14.11.1997.

Campi elettromagnetici ed inquinamento luminoso

Per quanto attiene i campi elettromagnetici la ditta deve provvedere a eseguire i rilevamenti a impianto ultimato e in esercizio sia in fase di avviamento che a regime. La documentazione delle campagne di misura dovrà essere tenuta a disposizione della autorità locale competente (ARPA).

L'impianto di illuminazione dovrà essere dotato di apparecchi illuminanti che oltre ad assicurare la sicurezza dell'impianto consentano di ridurre il flusso luminoso disperso ed in particolare quello inutilmente diretto verso la volta celeste.

Piano di dismissione della centrale

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Molise un progetto di massima relativo al destino dei manufatti della centrale e delle opere connesse al momento della dismissione. Nel piano dovranno essere individuati gli interventi da porre in essere sul sito e sui manufatti per ripristinare l'area sotto il profilo territoriale ed ambientale, nonché identificati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno attuati gli interventi.

Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e della aree adiacenti

Vanno realizzati gli interventi a verde e di rinaturalizzazione come previsti dal SIA e dai documenti integrativi (rel.integrativa § 10.1) per una superficie complessiva minima di 5 ha (cinque ettari) la cui ubicazione e realizzazione deve essere concordata con gli enti locali.

Dovranno essere utilizzate specie autoctone riferite alle serie dinamiche potenziali naturali della vegetazione locale nel previsto attraversamento in scavo del metanodotto del fiume Biferno dovrà essere fatto uso esclusivo di tecniche di ingegneria naturalistica con materiali naturali per il consolidamento delle specie stesse.

Per quanto riguarda le prescrizioni sulla sistemazione paesaggistica e vegetazionale, in sede esecutiva verrà redatto un progetto degli interventi e un piano di manutenzione e monitoraggio che dovranno essere sottoposti a verifica di ottemperanza da parte della Regione Molise.

Monitoraggio biologico della qualità dell'aria

Il proponente dovrà effettuare, prima dell'entrata in esercizio della nuova opera, la caratterizzazione della qualità dell'aria mediante monitoraggio biologico basato sui licheni

epifiti, nell'area interessata dalle immissioni. Le specifiche del monitoraggio verranno concordate con l'ARPA Molise.

Il monitoraggio dovrà successivamente essere ripetuto, con cadenza annuale, sui medesimi punti di osservazione ed i risultati, riportati e discussi in una relazione, verranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente e del Territorio- Servizio VIA, all'APAT (Agenzia Nazionale per l'Ambiente e dei Servizi Tecnici) ed all'ARPA Molise

Uso delle risorse idriche

Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse idriche nell'ambito del comprensorio, in base allo studio di fattibilità già in corso, il sistema di raffreddamento della centrale dovrà essere predisposto anche per l'eventuale uso dell'acqua di scarico dal depuratore consortile.

Cessione del calore

La formalizzazione degli accordi con le Società del Consorzio che hanno espresso interesse per l'utilizzazione del calore dovranno precedere l'entrata in funzione della centrale.

Ulteriori prescrizioni

Prima della Progettazione Esecutiva dovranno essere esperite adeguate indagini geognostiche e geofisiche, compresa una microzonazione sismica dell'area della centrale, volta a definire il comportamento dei terreni di fondazione in presenza di eventuali terremoti.

In fase di Progettazione Esecutiva le verifiche statiche delle opere di fondazione e/o sostegno saranno operate introducendo un opportuno valore delle accelerazioni orizzontali da stabilire in accordo con il Servizio Sismico Nazionale (Dipartimento dei Servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio) ovvero con il GNDT (Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti) o altro Istituto di ricerca universitario competente in materia.

Per quanto non contemplato nei punti precedenti, il proponente dovrà comunque attenersi alle altre prescrizioni che hanno condizionato la formulazione del parere positivo da parte delle seguenti Amministrazioni:

(MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento Prevenzione - Parere reso nel corso della procedura di VIA)

1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto stesso:

- Per il turbo gas non devono essere superati (riferiti a una concentrazione del 15% di O₂ nei fumi anidri) i seguenti valori:
 - Ossidi di azoto (espressi come NO₂). 50 mg/Nm³ valore medio orario
 - Monossido di carbonio: 30 mg/Nm³ valore medio orario
- Per la caldaia ausiliaria, nelle eventuali condizioni di funzionamento non di emergenza, non devono comunque essere superati (riferiti alla concentrazione del 3% di ossigeno nei fumi anidri) i seguenti valori
 - Ossidi di azoto (espressi come NO₂): 150 mg/Nm³ valore medio orario

- Monossido di carbonio: 100 mg/Nm³ valore medio orario
- Per le altre sostanze inquinanti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del DPR n.203/88, i valori minimi riportati nel DM del 12 luglio 1990
- 2) Per il periodo della durata di sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del DPR n.203/1988, i limiti di cui al punto 1) possono essere riferiti a una media giornaliera.
 - 3) L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni. La misura delle emissioni di NO_x (espressi come NO₂), CO₂, O₂ deve essere effettuata in continuo da parte dell'esercente. Le apparecchiature devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del DPR n. 203/1988.
 - 4) Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'Arpa e gli enti locali di controllo, la ditta dovrà provvedere alla installazione e alla gestione di almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta."

(Regione Molise - Parere reso nel corso della procedura di VIA)

- 1) All'atto della messa in esercizio della centrale dovranno essere condotte campagne di monitoraggio per il rilevamento degli inquinanti nelle aree caratterizzate da più incisive ricadute in prossimità di zone abitate, con l'obbligo di adottare urgenti interventi mitigativi, qualora vengano riscontrati valori superiori a quelli stimati e tali da incidere negativamente sulla qualità dell'aria.
- 2) In sede di progettazione esecutiva dovranno essere adottati accorgimenti specifici finalizzati a ridurre le emissioni sonore a livelli dell'ordine di 55 dB(A) al confine dello stabilimento.
- 3) Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere predisposto un piano interno riportante le misure di sicurezza per il personale addetto con particolare riferimento al rischio di incidenti rilevanti per diffusione tossica delle vicina aziende chimiche.

(Regione Molise - Parere per l'elettrodotto a 380 kV, reso con deliberazione della Giunta Regionale n. 815 dell'11.6.2002)

- 1) Nella fase esecutiva vengano realizzate tutte le opere previste nello studio di impatto ambientale e relativi elaborati integrativi presentati dalla Energia S.p.A. per l'istruttoria di VIA.
- 2) Durante la fase di costruzione, dovrà essere rigorosamente evitata ogni interferenza con le componenti ambientali e, per la movimentazione dei mezzi meccanici, dovranno essere utilizzati tracciati esistenti e, ove ciò non sia possibile, dovranno essere selezionati percorsi che, oltre a garantire le necessarie misure di sicurezza, assicurino la preservazione di tutti gli elementi di pregio naturale esistenti e permettano di escludere qualsiasi deterioramento o taglio alla vegetazione arborea e arbustiva esistente;

3) Per l'attività di costruzione dell'elettrodotto, dovrà essere predisposto ed attuato il piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente.

(Ministero dell'Interno - Parere reso nel corso della Conferenza di Servizi del 9.10.2002)

In fase di costruzione della centrale e delle opere connesse e comunque prima dell'esercizio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività n.63 del D.M. 16.2.1998 e n. 1, 2, 64 e 91 del medesimo decreto) dovrà essere richiesto il "Certificato prevenzione incendi", secondo le procedure del D.P.R. 37/98 (in G.U. n.57 del 10.3.1998) e secondo le modalità del Decreto del Ministero dell'Interno 4/05/1998 (in G.U. n.104 del 7.5.1998).

(Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Parere reso nel corso della Conferenza di Servizi del 9.10.2002 che ricomprende il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Molise del 7.10.2002, nota n. 4588)

Il progetto esecutivo delle opere valutate in sede di procedimento di V.I.A. venga sottoposto ad una verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze competenti per territorio. In ogni caso l'ubicazione dei tralicci di sostegno dell'elettrodotto non dovrà, in alcun modo, interessare suoli tratturali vincolati ai sensi della legge 490/99 che, nello specifico, sono costituiti dal percorso del tratturo Aquila-Foggia e da quello del tratturo Centurelle-Montesecco.

Comune di Portocannone (Parere reso nel corso della Conferenza di Servizi del 9.10.2002 e prescrizioni integrative formulate con nota n. 4939 del 19.11.2002)

1) All'atto dell'avvio della centrale, la società Energia dovrà attivare le azioni per il conseguimento della certificazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n. 761/2001.

2) Concordare con l'amministrazione comunale una campagna di monitoraggio per una valutazione dell'inquinamento elettromagnetico derivante dall'elettrodotto nonché la installazione di una postazione per il monitoraggio della qualità dell'aria nell'ambito del territorio comunale.

3) Effettuare campagne periodiche di controllo delle emissioni sonore.

4) Massimizzare i recuperi idrici e predisporre il sistema di raffreddamento della centrale anche per l'eventuale uso dell'acqua di scarico dal depuratore consortile.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-quarta Sezione (voto n. 164 del 13 giugno 2002)

Per la realizzazione dell'elettrodotto si deve ottemperare alle disposizioni di cui al voto del Consiglio Superiore LL.PP. n. 457 del 17 dicembre 1998, concernente la normativa tecnica da applicare alla costruzione delle linee elettriche

Infine, ai fini della sicurezza per il volo a bassa quota, l'esercente, in fase realizzativa, dovrà munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 31 dicembre 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso e ai Comuni di Termoli, di Campomarino, di Guglionesi, di Portocannone e di S.Martino in Pensilis.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso e ai Comuni di Termoli, di Campomarino, di Guglionesi, di Portocannone e di S.Martino in Pensilis.

Art. 4

La Energia S.p.A. è, altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisorie, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito in legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La espropriazione delle suddette aree, individuate dal piano particolareggiato delle opere, citato nelle premesse e depositato anche presso la Prefettura di Campobasso, deve avere inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminare entro il secondo semestre dell'anno 2005.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.


Roma, li - 6 DIC. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro ORTIS)

Alessandro Ortis



N°55/02/2003 VL



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del 6 dicembre 2002, N°55/01/2002, con il quale si autorizza, ai sensi del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, la ENERGIA S.p.A. - con sede in Milano, Via Ciovassino, 1, cod.fisc.07756640012 - a realizzare ed esercire una centrale termoelettrica a ciclo combinato costituita da due sezioni e relative opere connesse, della potenza elettrica complessiva di circa 750 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.300 MW, da ubicare nell'area industriale nel Comune di Termoli, nella Provincia di Campobasso.

VISTA la istanza del 21 settembre 2003, controfirmata per accettazione dalla ENERGIA MOLISE S.p.A., con la quale la ENERGIA S.p.A. chiede la voltura della titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto suddetto a ENERGIA MOLISE S.p.A. con sede in Termoli (CB), Viale Trieste, 30, cod.fisc.03925650966;

DECRETA

Art. 1

La titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto del 6 dicembre 2002, N°55/01/2002, è volturata da ENERGIA S.p.A. a ENERGIA MOLISE S.p.A. con sede in Termoli (CB), Viale Trieste, 30, cod.fisc.03925650966.

Restano invariate le prescrizioni e gli obblighi riportati nel provvedimento volturato.

Roma, li 9 OTT. 2003

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro ORTIS)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Viale Trieste, 30 - 81021 Termoli (CB) - Campania
Tel. 0872/421111 - Fax 0872/421112
E-mail: dg@energia.gov.it
Pagine Gialle: 0872/421111
Ricevuto il 9 OTT. 2003

IL FUNZIONARIO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEDDA DELLO STATO - 6



Roma , 27 GIU. 2003

Ministero
delle Attività Produttive
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico

Alla Energia S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 20
20124 MILANO MI

Prot. N. 254004 *Allegato*
Risposta al Foglio N. 2
del

(pos.n.47-38/3)

Oggetto: - Autorizzazione, ai sensi del DL 7 febbraio 2002, n.7, all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato, della potenza elettrica di 750 MW circa e termica di 1300 MW circa, nel territorio del comune di Termoli (CB)

Si fa riferimento alla istanza dello scorso 26 maggio con la quale codesta Società manifesta la propria impossibilità ad adempiere alle prescrizioni temporali contenute negli articoli 3 e 4 del decreto di autorizzazione relativo all'oggetto, a causa dei due ricorsi presentati dalla Provincia di Campobasso e dal Comune di S.Martino in Pensilis, più altri soggetti, innanzi al TAR per il Molise per l'annullamento dell'autorizzazione medesima.

Ciò premesso, questa Amministrazione prende atto delle argomentazioni addotte ritenendo che, a conclusione del contenzioso, possano essere ridefiniti i termini sopra richiamati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Si prega trattare nei propri uffici, lettera negli uffici argomenti e indirizzare nella risposta al M. di Stato e alla Direzione, a cui si risponde.

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 – Mercato elettrico
Via Molise, 2
00187 Roma

c. a.: Dott.ssa Sara Romano e Dott.Galeazzo Bruschi

Milano, 26 maggio 2003

Ns Rif.: 68100\en\map\aut\008.pp

Vs Rif.:

Oggetto: *Autorizzazione, ai sensi del DL 7 febbraio 2002, n.7, all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato della potenza di 750 MW circa, da ubicare nel Comune di Termoli (CB)*

Con la presente Vi chiediamo proroga di sei mesi dei termini previsti nell'art. 3 e art. 4 dell'autorizzazione n. 55/01/2002 rilasciata ai sensi dell'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7 convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva di 750 MWe e della potenza termica immessa di circa 1300 MW, da ubicare nell'area industriale nel Comune di Termoli, Provincia di Campobasso. La richiesta è in relazione ai procedimenti in corso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise dei quali è fissata l'udienza finale per il 9 luglio 2003.

Attendendo un Vostro riscontro Vi inviamo i nostri più cordiali saluti

ENERGIA S.p.A.

Energia Molise S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla
direzione e al coordinamento di Energia S.p.A.

TERMOLI

Sede Legale:
Viale Trieste 30
86039 Termoli (CB) - Italia


MILANO

Via G.B. Pirelli 20
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02.67.194.1
Fax +39 02.67.194.210

Cap. Soc. Euro 2.000.000,00 i.v.
Reg. Imp. Campobasso C.F. e P.IVA 03925650966

COP.A


energia
molise



Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie
Ufficio C2
Via Molise, 2
00187 Roma

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio**
Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale
Divisione III - Valutazione di Impatto
Ambientale
Via C.Colombo, 44
00147 Roma

Ministero della Salute
Dipartimento Prevenzione
Via della Civiltà Romana, 7
00144 Roma

Regione Molise
Assessorato all'Ambiente
Via Crispi
86100 Campobasso

Assessorato alle Attività Produttive
Via Roma 84
86100 Campobasso

Provincia di Campobasso
Via Roma, 47
86100 Campobasso
Alla c.a. sig.Presidente

Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 Termoli (CB)
Alla c.a. sig.Sindaco



Comune di Campomarino
Via Generale C. Alberto Dalla Chiesa, 1
86042 Campomarino (CB)
Alla c.a. sig.Sindaco

Comune di Guglionesi
Via G. De Sanctis, 55
86034 Guglionesi (CB)
Alla c.a. sig.Sindaco

Comune di Portocannone
Via Madonna Grande, 7
86045 Portocannone (CB)
Alla c.a. sig.Sindaco

Comune di S. Martino in Pensilis
Piazza Umberto I, 1
86046 S.Martino in Pensilis (CB)
Alla c.a. sig.Sindaco

e p. c.

**Ministero per i Beni
e le Attivita' Culturali**
Direzione Generale per i beni
Architettonici ed il Paesaggio
Servizio IV
Via S. Michele, 22
00153 Roma

ARPA Molise
Direzione Generale
Via D'Amato 15
86100 Campobasso

Oggetto: Impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 750 MWe nel comune di Termoli (CB) autorizzato ai sensi del Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito nella Legge 9 aprile 2002, n. 55

La società Energia Molise S.p.A., titolare dell'Autorizzazione unica, relativa al progetto in oggetto, rilasciata alla società Energia S.p.A con Decreto n. 55/01/2002 del Ministero delle Attività Produttive in data 6 dicembre 2002, la cui titolarità è stata trasferita con Decreto n. 55/02/2003 dello stesso Ministero in data 9 ottobre 2003 alla scrivente,

premesso che:

- l'articolo 3 dell'Autorizzazione di cui all'oggetto riporta la seguente prescrizione:
"L'impianto dovrà essere in esercizio entro il 31 dicembre 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Molise, alla Provincia di Campobasso e ai Comuni di Termoli, di Campomarino, di Guglionesi, di Portocannone e di S. Martino in Pensilis";
- il Ministero delle Attività Produttive, con lettera del 27 Giugno 2003 prot. N. 257007, ha accolto la proroga dei termini previsti negli articoli 3 e 4 dell'autorizzazione n. 55/01/2002;
- la centrale a ciclo combinato di Termoli comprende tre possibili sorgenti di emissioni costituite da 2 turbine a gas, denominate rispettivamente Gruppo TG1 e Gruppo TG2, e da un Generatore di Vapore Ausiliario che viene utilizzato solo ad impianto fermo;
- Energia Molise ha inviato, in data 23 Novembre 2005, la comunicazione di messa in esercizio del "Gruppo TG1" secondo le modalità previste dal DPR 203 del 24/05/88 art. 8 comma 1;
- Energia Molise ha inviato, in data 12 Gennaio 2006, la comunicazione di messa in esercizio del "Gruppo TG2" secondo le modalità previste dal DPR 203 del 24/05/88 art. 8 comma 1;
- Energia Molise ha inviato, in data 18 Gennaio 2006, la comunicazione di messa in esercizio del Generatore di Vapore Ausiliario secondo le modalità previste dal DPR 203 del 24/05/88 art. 8 comma 1;

comunica che:

che in data 18 maggio c.a. e' previsto il primo parallelo della turbina a vapore e pertanto da tale data l'impianto sara' in esercizio.

Milano, li 12/05/06

Energia Molise S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Massimo Orlandi

